Ottobre
2025

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
9



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA 4
GIURISPRUDENZA EUROPEA 5
GIURISPRUDENZA NAZIONALE 6
CASSAZIONE SEZIONI UNITE 6
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI 6
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE 9
CODICE DI PROCEDURA CIVILE 9
DOMANDE NUOVE 9
GIURISDIZIONE 9
INTERESSE AD AGIRE 9
ONERE DELLA PROVA 10
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE 11
VALUTAZIONE DELLE PROVE 12
CODICE CIVILE 12
AZIONE REVOCATORIA 12
COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO 13
CONDOMINIO NEGLI EDIFICI 13
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 14
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE 15
TITOLI DI CREDITO 16
DANNO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI 16
DANNO NON PATRIMONIALE 16
CONTRATTO DI APPALTO 17
CONTRATTI BANCARI 18

CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE 19
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI 20
FOCUS: IL CONTRATTO DI LOCAZIONE 21

NORMATIVA

Legge 3 ottobre 2025, n. 148
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 233 del 07.10.2025)

Decreto Legge 3 ottobre 2025, n. 146
"Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché' di gestione del fenomeno migratorio" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 230 del 03-10-2025)

Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2025
"Approvazione del 6° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva 2025-2027" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 226 del 29-09-2025)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2025
"Modifica al decreto 11 dicembre 2003, recante «Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'articolo 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39»" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 219 del 20-09-2025)

OSSERVATORIO
GIURISPRUDENZA EUROPEA

Corte di Giustizia dell'UE, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 10 febbraio 2025 – M.M. Ristorazione Srl / Villa Ramazzini Srl nella causa C-132-25

Questione pregiudiziale: Dica la Corte di giustizia se l'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, debba essere interpretato nel senso che osta alla previsione contenuta nella disposizione nazionale di cui all'articolo 132, comma 4, del codice della proprietà industriale (c.p.i.) – decreto legislativo n. 30 del 2005 e successive modifiche – secondo cui la prescrizione dell'inefficacia del provvedimento cautelare in caso di mancato inizio del giudizio di merito entro un termine perentorio, contenuta nel comma 3 dello stesso articolo 132 c.p.i., non si applica ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, potendo tuttavia, in tali casi, ciascuna delle parti iniziare il predetto giudizio di merito.

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 26080 - deposito 25/09/2025

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno affermato che spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta dal privato che lamenti la lesione dell'incolpevole affidamento circa la legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato, o la correttezza del comportamento della P.A., sul presupposto che la suddetta lesione non postula la lesione di un interesse legittimo bensì del «diritto soggettivo alla autodeterminazione del singolo nelle scelte che comportano impegno di risorse, al riparo da ingerenze illecite o da comportamenti scorretti altrui, la cui protezione si realizza, sul piano positivo, mediante l'imposizione di doveri di comportamento (reciproci), ispirati a buona fede tra i soggetti, privato o pubblico, di una relazione, paritaria o asimmetrica, che si instaura in vista della conclusione di un contratto o dell'emissione di un provvedimento amministrativo», di modo che «il fulcro della pretesa risarcitoria risiede nella violazione dei doveri che la disciplina ha recepito nella conformazione normativa del contenuto del rapporto amministrativo (art. 1, comma 2 bis, L. 241/1990), non di regole che incidono sulla validità dei provvedimenti adottati». È devoluta, invece, al giudice amministrativo la giurisdizione sulla medesima domanda, nelle materie riservate alla giurisdizione esclusiva dello stesso, di cui all'art. 133 c.p.a. (come quella dell'edilizia e dell'urbanistica, ricorrente nel caso di specie).

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. III, ordinanza interlocutoria n. 27111 - deposito 09/11/2025

La Sezione Terza civile ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, comma 1, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale 1 alla CEDU), dell'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*, secondo periodo, disp att. c.p.p. (come novellato dal d.lgs. n. 14 del 2019), nella parte in cui prevede che, nei rapporti con le procedure esecutive individuali, anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente *ex* artt. 321, comma 2, c.p.p. e 322-*ter* c.p., nonché alla confisca stessa, si applica la disciplina del d.lgs. n. 159 del 2011, anziché la regola dell'*ordo temporalis* delle formalità pubblicitarie.

Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 26431 - deposito 30/09/2025

La Seconda Sezione civile, pronunciandosi nell'ambito di una controversia instaurata da un avvocato per il pagamento dei compensi professionali afferenti all'attività giudiziale svolta in un processo amministrativo, ha statuito che nelle ipotesi di difesa personale, di cui all'art. 86 c.p.c., l'esperimento della negoziazione assistita rimane condizione di procedibilità, poiché l'esenzione di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 132 del 2014 - correlata ai casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente

- riguarda esclusivamente le controversie disciplinate dall'art. 82, comma 1, c.p.c. e dall'art. 14, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011.

Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 26288 - deposito 27/09/2025

La Seconda Sezione civile, pronunciandosi in una controversia relativa all'accordo con cui ad un avvocato era stato riconosciuto il diritto a percepire un compenso pari al 10% della somma che sarebbe stata eventualmente liquidata dal giudice in favore dei suoi clienti, ha enunciato il principio di diritto secondo cui il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione dell'art. 2233 c.c. da parte del d.l. 223/2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006, e prima dell'entrata in vigore dell'art. 13 della l. n. 247 del 2012, è valido, a meno che, valutato sotto il profilo causale e sotto il profilo dell'equità, alla stregua della regola integrativa di cui all'art. 45 del codice deontologico forense (nel testo deliberato il 18 gennaio 2007), il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle parti all'epoca della conclusione del contratto, risulti sproporzionato per eccesso rispetto alla tariffa di mercato.

Cass. Civ. sez. V, ordinanza interlocutoria n. 26166 - deposito 25/09/2025

La Sezione Tributaria ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53, primo comma, Cost., dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, nella parte in cui non esclude la soggezione all'ICI del proprietario (o titolare di altro diritto reale di godimento) del terreno sul quale il conduttore abbia edificato un fabbricato in difetto di concessione edilizia e senza l'assenso (preventivo o successivo) del locatore, allorquando quest'ultimo, dopo averne avuto cognizione, si sia immediatamente attivato in sede giudiziale per la restituzione coattiva del terreno locato, nonché, in sede amministrativa, per l'annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria rilasciata al conduttore privo di titolo, ed abbia curato la demolizione del manufatto abusivo dopo lo sgombero coattivo del terreno medesimo.

Cass. Civ. sez. III, ordinanza interlocutoria n. 25463 - deposito 17/09/2025

La Sezione Terza civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per valutare l'opportunità dell'assegnazione alle Sezioni Unite della questione, oggetto di pronunce contrastanti, relativa al "se l'esercizio dell'azione civile risarcitoria nel processo penale, che produce l'effetto sospensivo/interruttivo permanente proprio della proposizione di ogni domanda giudiziale, sia sottoposto non solo alle cause civilistiche di sospensione e di interruzione del termine di prescrizione, ma anche alle cause di interruzione e di sospensione di cui agli artt. 159 e 160 cod. pen. che si siano verificate prima della costituzione di parte civile".

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 25495 - deposito 17/09/2025

La Prima Sezione civile, pronunciandosi in una controversia avente ad oggetto il riconoscimento di un assegno mensile in conseguenza dello scioglimento di un'unione civile, ha enunciato il seguente principio di diritto: «Nell'ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l'assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa. Mentre la prima va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo, la seconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante

endofamiliare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell'altra parte. Con la precisazione che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell'avente diritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l'assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell'altra parte».

Cass. Civ. sez. Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 25175 - deposito 14/09/2025

La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già oggetto di contrasto tra le sezioni semplici, inerente la natura - retributiva o contributiva - della quota del trattamento di fine rapporto che i datori di lavoro, che occupano più di cinquanta dipendenti, devono versare al Fondo di Tesoreria gestito dall'Inps, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 755 ss., della l. n. 296 del 2006 e dal decreto ministeriale attuativo del 30 gennaio 2007, in mancanza di destinazione della quota medesima al sistema di previdenza complementare. La questione anzidetta è stata ritenuta altresì di particolare importanza, in ragione degli effetti che la sua definizione, nell'uno o nell'altro senso, può produrre in numerosi ambiti applicativi, ed in particolare: ai fini della risoluzione della questione, oggetto di ricorso, avente ad oggetto la possibilità di un contemporaneo intervento sia del Fondo di Tesoreria che del Fondo di Garanzia di cui alla l. n. 287 del 1982, in caso mancata soddisfazione del credito per inadempimento datoriale; in ordine all'applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c. e del conseguente regime prescrizionale proprio dell'obbligazione contributiva.

Cass. Civ. sez. Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 24662 - deposito 06/09/2025

La Sezione Lavoro, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale *ex* art. 363-*bis* c.p.c., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 509, comma 3, d.lgs. n. 297 del 1994, per violazione dell'art. 38 Cost. e del principio di ragionevolezza, nella parte in cui, nel disporre che «il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età» e non, invece, «e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell'adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010».

Cass. Civ. sez. III, ordinanza interlocutoria n. 24588 - deposito 05/09/2025

La Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, che si presenta di massima di particolare importanza, se, ai fini della configurabilità della responsabilità dello Stato per la lesione delle libertà fondamentali dell'individuo cagionate da provvedimenti giurisdizionali (nella specie, di proroga del trattenimento presso il C.I.E. di straniero destinatario di provvedimento di espulsione) sia necessario il preventivo esperimento di tutti i rimedi che l'ordinamento appresta avverso questi ultimi.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

DOMANDE NUOVE

Corte d'Appello, sentenza n. 185/2025 - deposito 26/03/2025

Una prospettazione difensiva diversa in appello, sulla base della quale si escluda qualsiasi rapporto tra le parti coinvolte, elemento invece presupposto nel primo grado di giudizio dove si ipotizzava che l'accordo intercorrente tra le parti coinvolte dovesse inquadrarsi in una cessione di convenzione, rappresenta evidentemente una nuova contestazione non esplicata in primo grado e pertanto inammissibile in appello in quanto, modificando i temi di indagine, trasforma il giudizio di appello da mera *revisio prioris instantiae* in *iudicium novum*, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale.

GIURISDIZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 462/2025 - deposito 28/08/2025

In forza dell'ordinario criterio di riparto di giurisdizione di cui all'art. 103 Cost., la controversia relativa al pagamento di quote associative fra Comunità montana e Comune montano involge materia riservata alla giurisdizione ordinaria, non venendo in alcun modo in rilievo l'esercizio di potere amministrativo ed essendo quello azionato pacificamente un diritto soggettivo di credito e non un interesse legittimo. Né sussiste la giurisdizione esclusiva in forza dell'art. 133 comma 1, lett. a) n. 2, c.p.a. (d.lgs. n. 104/2010), che riserva al G.A. le controversie relative agli accordi tra privati e P.A. diretti alla determinazione del contenuto di un provvedimento ovvero agli accordi che sono sostitutivi del provvedimento, ai sensi dell'art. 11, l. n. 241/1990, nonché agli accordi fra P.A. raggiunti ai sensi dell'art. 15, l. n. 241/1990, ipotesi che non vengono affatto in rilievo nel caso di specie, ovvero in forza dell'art. 133, comma 1, lett. f) c.p.a., non venendo affatto in rilievo atti ovvero provvedimenti della p.a. in materia urbanistica ovvero edilizia quanto, meramente, il diritto di credito al pagamento delle quote associative legislativamente imposte all'opponente in favore dell'opposta, in ragione della perdurante attività operativa della Comunità Montana, ancorché in gestione commissariale, nel difetto di operatività delle Unioni Speciali di Comuni, non ancora attive.

INTERESSE AD AGIRE

Corte d'Appello, sentenza n. 404/2025 - deposito 05/07/2025

Non può difettare interesse ad agire della parte che, nel formulare domanda di risoluzione della transazione, la rivolge nei confronti di una società inesistente perché estinta alla data della notifica

dell'atto introduttivo del giudizio, quando risulti di più l'unico soggetto che potrebbe essere considerato inadempiente, e nei confronti dei singoli soci che non hanno riscosso alcuna utilità economica all'esito del procedimento di liquidazione della società come risulterebbe dalla approvazione del bilancio finale che ha conseguito una perdita.
Quando la società viene cancellata dal registro delle imprese deve ritenersi sempre ammissibile l'accertamento nei confronti dei soci che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive, o anche semplicemente della possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio.
Ed il limite di responsabilità dei soci di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci.
Nel caso di specie la Corte ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire da parte dei creditori sociali nell'esperire azione di responsabilità nei confronti dei soci, pur se la società era cancellata dal registro delle imprese al momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Tale orientamento seguito dalla Corte è complanare alla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22692 del 26.7.2023, Cass. n. 9094 del 7.4.2017 (Rv. 646905-01); Cass. Ord. n. 14446 del 5.6.2018 (Rv. 649097–01); e Cass. Ord. n. 897 del 16.1.2019 (Rv. 652195 - 01).

ONERE DELLA PROVA

Corte d'Appello, sentenza n. 477/2025 - deposito 05/09/2025

In materia di contratti *iure privatorum* conclusi dalla P.A., infatti, vige la regola della necessaria forma scritta di ogni impegno contrattuale che interessi il contraente pubblico, come stabilito dagli artt. 16 e 17 R.D. 2440/1923, i quali, come la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, richiedono in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per "*facta concludentia*", con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ. In virtù di tali principi il creditore che alleghi l'inadempimento della P.A. non può limitarsi a provare l'esecuzione di una prestazione e la sua fatturazione nei confronti della P.A. ma deve dimostrare l'esistenza di un titolo stipulato secondo le formalità previste dalle norme di legge appena richiamate, le quali assurgono dunque ad elementi costitutivi della pretesa del creditore, la cui assenza determina l'impossibilità di ritenere che siano validamente sorte obbligazioni contrattuali a carico della Pubblica Amministrazione. In applicazione dei suindicati principi, la Corte d'Appello respingeva la domanda di adempimento avanzata da una società di factoring cessionaria di crediti vantati nei confronti di un Comune da parte di società di fornitura di energia elettrica. La società cessionaria non aveva infatti prodotto i contratti di fornitura stipulati dall'Ente ed aveva allegato unicamente alcune fatture ricevute dalla società cedente e degli ordini di fornitura privi della sottoscrizione da parte di un rappresentante dell'ente, per cui non poteva

ritenersi dimostrata l'esistenza di un valido rapporto contrattuale che obbligasse l'Ente pubblico al pagamento della fornitura.

Corte d'Appello, sentenza n. 474/2025 - deposito 04/09/2025

Il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "*ad substantiam*", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "*ad probationem*", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte. Nel caso di specie la società appellante, una società di factoring cessionaria di vari crediti vantati nei confronti di una Azienda Ospedaliera, agiva per il pagamento di alcune fatture relative a rapporti di fornitura sostenendo che, pur non avendo questa prodotto i contratti stipulati dall'Amministrazione, i rapporti contrattuali fossero dimostrati dal fatto che l'ente aveva implicitamente riconosciuto, con comportamento di natura confessoria, l'esistenza delle forniture opponendosi alle cessioni di credito e che comunque l'ente non aveva mai contestato le fatture prodotte in atti. In applicazione dei suindicati principi, la Corte d'Appello respingeva la domanda, in quanto in assenza della dimostrazione di un valido contratto stipulato in forma scritta con l'Amministrazione ai sensi degli artt. 16 e 17 R.D. 2440/1923 non poteva ritenersi dimostrata l'esistenza di un valido rapporto contrattuale che obbligasse l'Ente pubblico al pagamento delle forniture.

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Corte d'Appello, sentenza n. 65/2025 - deposito 05/02/2025

Ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte tra le stesse parti deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa. Tuttavia, è stato rimarcato che qualora il Giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell'ambiguità derivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l'appello in concreto proposto previa riserva. Tale principio, di indirizzo giurisprudenziale più estensivo e rispettoso del *favor impugnationis*, non è stato condiviso dalla Corte, trovatasi ad interpretare la natura definitiva o non definitiva della sentenza impugnata, nel quadro della problematica di qualificare le sentenze con le quali il Giudice ha deciso alcune delle domande cumulate, riconoscendo che per esse soltanto non fosse necessaria un'ulteriore istruzione e che la loro sollecita definizione fosse di interesse apprezzabile per la parte che ne aveva fatto istanza, domandandosi se debbano essere ricondotte alla disciplina di cui all'art. 279, comma 2 n. 5, c.p.c., con la conseguenza di essere considerate "definitive",

o piuttosto al n. 4 della medesima disposizione, qualificandole, quindi, come "non definitive" e, come tali, suscettibili di riserva di appello. Aderendo all'indirizzo giurisprudenziale più formalista e risalente delle Sezioni Unite della suprema Corte, la Corte di appello ha ritenuto che il provvedimento precario potesse conservare la natura non definitiva qualora non disponesse la separazione, ai sensi dell'art. 279, 2° co, n. 5) c.p.c., o non provvedesse sulle spese relative alla domanda o alle domande decise, mentre la presenza di tali indici formali imponeva piuttosto di qualificarlo come provvedimento definitivo e, quindi, non suscettibile di riserva di appello.

VALUTAZIONE DELLE PROVE

Corte d'Appello, sentenza n. 447/2025 - deposito 31/07/2025

Nel nostro ordinamento vige il principio *iudex peritus peritorum*, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca a esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.

CODICE CIVILE

AZIONE REVOCATORIA

Corte d'Appello, sentenza n. 464/2025 - deposito 28/08/2025

L'art. 2901 cc, per l'esperimento dell'azione revocatoria, richiede la semplice esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa la fideiussione in relazione a obbligazioni future, gli atti del garante possono essere oggetto di revocatoria quantunque il credito sia eventuale, soggetto a termine o a condizione ovvero litigioso.
Nella fattispecie, gli appellanti censuravano la sentenza del Tribunale anche nella parte in cui, a prescindere dalla qualificazione degli atti per cui è causa come gratuiti ovvero onerosi, il Giudice di prime cure aveva accolto la domanda revocatoria *ex adverso* proposta, deducendo l'insussistenza del rapporto obbligatorio, l'inesistenza del profilo oggettivo dell'*eventus damni* e il difetto del profilo soggettivo della *scientia damni*.
La Corte di Appello, accertata la gratuità degli atti *de quibus*, quanto allo specifico presupposto della sussistenza del rapporto obbligatorio (nella specie un rapporto obbligatorio di garanzia), ha anzitutto ritenuto che il fideiussore debba ritenersi vincolato sin dal momento della sottoscrizione della garanzia e, quindi, sin dal momento in cui viene ad esistenza il debito principale in quanto diversamente opinando il garante ben potrebbe eludere la responsabilità patrimoniale su di esso incombente disponendo dei propri beni. I Giudici di II grado – tenuto conto del fatto che, in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito per cui sono ammessi non solo i crediti sottoposti a condizione o a termine, ma anche un'aspettativa di credito che non si rilevi *prima facie* pretestuosa e

che possa valutarsi come probabile – hanno altresì ritenuto che anche il credito eventuale, come quello litigioso, sia idoneo a determinare l'insorgenza della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'*actio pauliana* avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore (nel caso di specie dal fideiussore), senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, ciò in coerenza con la funzione di tale azione che non persegue fini restitutori. Di qui il rigetto dell'appello.

COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO

Corte d'Appello, sentenza n. 484/2025 - deposito 08/09/2025

In caso di responsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, opera la "*compensatio lucri cum damno*" fra l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno anche laddove non vi sia coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza allorquando possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile, benché la l. n. 210 del 1992 non preveda un meccanismo di surroga e rivalsa sul danneggiante in favore di chi abbia erogato l'indennizzo. Nel caso di specie, l'appellante, citando il precedente costituito da Cass. Civ. S.U. 22.05.2018, n. 12565, sosteneva che non sussistessero i presupposti della *compensatio lucri cum damno* fra l'indennizzo *ex* l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno operata dal giudice di primo grado individuati dalla giurisprudenza citata, non essendovi coincidenza fra soggetto danneggiante ed ente che presta l'indennizzo e non essendo previsto un meccanismo legale di surroga o rivalsa nei confronti del responsabile civile dell'illecito. La Corte d'appello ha respinto la censura dell'appellante, osservando che il caso di specie costituisce proprio uno dei casi che secondo la giurisprudenza maggioritaria esulano dai presupposti della *compensatio* individuati dall'arresto da parte appellante per via della sostanziale identità tra il soggetto responsabile dell'illecito e quello tenuto alla corresponsione dell'indennizzo e della necessità di evitare un ingiustificato arricchimento a favore del soggetto danneggiato.

CONDOMINIO NEGLI EDIFICI

Corte d'Appello, sentenza n. 452/2025 - deposito 15/08/2025

L'utilizzazione, con impianti destinati a servizio esclusivo di un'unità immobiliare di proprietà individuale (nella specie canne fumarie di scarico fumi e di aspirazione odori), di parti comuni dell'edificio condominiale esige il rispetto delle norme contenute nell'art. 1102 c.c. e l'azione di legittimità dell'utilizzo delle cose comuni, in cui è ricompresa la facciata dell'edificio condominiale, riconducibile al disposto di cui all'art. 1102 c.c., ha natura reale perché diretta a verificare i limiti del diritto di comproprietà sulla parete dell'edificio con condanna, nel caso di accertamento positivo dell'illiceità del mutamento d'uso, alla riduzione in pristino ovvero alla rimozione delle canne fumarie.
L'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune che, seppur conforme alla destinazione della stessa, ciascun condomino può apportare a proprie cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, e non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio e non ne alteri il decoro architettonico,

lesione che si verifica non solo quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dell'edificio condominiale, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio.
In particolare, ha evidenziato il Collegio che, in virtù del disposto dell'art. 1102, comma 1, c.c., applicabile anche al condominio negli edifici in base al rinvio contenuto nell'art. 1139 c.c., ciascun condomino può apportare a sue spese le "modificazioni" necessarie per il migliore godimento delle cose comuni, sempre che osservi il duplice limite di non alterare la destinazione e di non impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto, ed entro tali limiti, senza il consenso degli altri partecipanti può servirsi dei muri perimetrali comuni dell'edificio ed appoggiarvi tubi, fili, condutture, targhe, tende e altri manufatti analoghi.
Tuttavia, a tali modificazioni si applica il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato, previsto dall'art. 1120 c.c. in tema di innovazioni perché diversamente opinando, ovvero ritenendo che il divieto di ledere il decoro architettonico del fabbricato - previsto esplicitamente per le nuove opere, deliberate dall'assemblea - non riguardi anche le modificazioni, apportate a vantaggio proprio dal singolo condomino, si verificherebbe l'effetto che questi, operando individualmente, subirebbe, nell'uso delle parti comuni, restrizioni minori di quante ne incontri la maggioranza dei partecipanti riuniti in assemblea.
Nel caso di specie la Corte ha ritenuto infine lesiva dell'ordine e del decoro della facciata condominiale dell'edificio la installazione di una canna fumaria in lamiera zincata e del canale di ventilazione a servizio della stessa, trattandosi di una lesione del decoro architettonico che non veniva meno neppure per l'esigenza di garantire il proseguimento dell'attività commerciale svolta nel locale situato a piano terra stante l'insussistenza di soluzioni alternative per il deflusso dei fumi.
L'indirizzo qui riportato a supporto della decisione è conforme anche al consolidato orientamento giurisprudenziale seguito dalla Corte suprema (v. Cass. 200/6341; Cass. 2011/10350 e Cass. 2020/25790, oltre che Cass. 2020/25790; Cass. 2013/18350 e Cass. 1994/3084).

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Corte d'Appello, sentenza n. 245/2025 - deposito 14/06/2025

La vicenda in esame concerne la vessatorietà della clausola contrattuale riportata nelle condizioni generali di vendita allegate al contratto stipulato tra le parti.
Nella clausola in questione veniva infatti pattuito che la merce sarebbe stata fatturata al momento della consegna della stessa in ragione del 30% del prezzo dell'importo globale della fornitura e, quindi, pagata con le stesse modalità contrattuali.
La clausola in esame sembrava, prima facie, scongiurare la previsione in capo alla venditrice di emettere fattura per il 30% del prezzo convenuto al momento della consegna della merce.
Quando infatti si indaga la vessatorietà della clausola, in tema di squilibrio contrattuale della prestazione, occorre verificare se la disposizione sia stata approvata con duplice sottoscrizione, ai sensi dell'art. 1341 c.c., fermo restando l'interpretazione che ne è data, secondo la effettiva volontà dei contraenti, al momento della stipula del negozio *ex* art. 1362 c.c.
Ed escluse le previsioni di cui al c.d. Codice del Consumo, non applicabili alla società acquirente la merce che agiva per scopi puramente imprenditoriali, difettava anche la prova di aver contrattato la specifica clausola in tal senso apposta, nella parte in cui si pretendeva appunto il pagamento del 30% del prezzo al momento della consegna della merce.

Dunque, nell'indagare la pretesa vessatorietà della clausola il Collegio ha ribadito, come peraltro più volte dettato dalla Corte di cassazione, seppur in tema di rapporto tra consumatore e professionista ma applicabile a fortiori al caso in questione, che il criterio di chiarezza, trasparenza e comprensibilità della clausola deve essere inteso in maniera estensiva tale, cioè, da non agire solo sul piano meramente formale e lessicale ma anche sul piano informativo; in questo modo le clausole, in correlazione tra loro, devono consentire al consumatore di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze che scaturiscono nei suoi confronti dall'adesione al contratto, anche sul piano economico (in richiamo di: Cass. n. 23655 del 31.8.2021), sicché nella specie, in base a quanto osservato e in particolare al comportamento complessivo tenuto dalle parti, non risultavano violazioni informative che avessero prodotto lo squilibrio contrattuale lamentato dall'appellante.
Nel caso di cui trattasi, inoltre, la somma era già stata pacificamente versata; dunque, appariva anche sovrabbondante l'indagine sulla vessatorietà della disposizione in questione secondo i richiamati principi.

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

Corte d'Appello, sentenza n. 461/2025 - deposito 28/08/2025

A norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., la diligenza ordinaria richiesta al professionista è una diligenza qualificata, superiore a quella richiesta al buon padre di famiglia, da parametrarsi alla natura dell'attività esercitata. Il commercialista, infatti, è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall' art. 1176 comma 2 c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà. Così, se la prestazione professionale richiesta al professionista debba qualificarsi come ordinaria, la responsabilità contrattuale si estende anche alle ipotesi di colpa lieve, ai sensi dell'art. 1176 c.c. Se, invece, la prestazione professionale richiesta al professionista implichi la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, la responsabilità contrattuale è ristretta alle sole ipotesi di colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c. Peraltro, il dottore commercialista incaricato di una consulenza ha l'obbligo - a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c. - non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente. In caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, il commercialista comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell'Erario, è responsabile nei confronti del proprio cliente, anche a titolo di colpa lieve, ai sensi dell'art. 1176 c.c., salvo che la prestazione dedotta in obbligazione non involga la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità, operando in tale ultimo caso, il limite di cui al comma 2 dell' articolo 2236 c.c.

TITOLI DI CREDITO

Corte d'Appello, sentenza n. 85/2025 - deposito 12/02/2025

Nel caso di pagamento da parte di una banca a soggetto non legittimato di assegni contraffatti, ricade sulla banca negoziatrice stessa la responsabilità del pagamento in violazione dell'art. 43 Legge Assegni, per non aver assolto l'onere della prova di aver eseguito con la dovuta diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., se, risultando i titoli sicuramente alterati nella loro materialità, a fronte di specifica contestazione della controparte, non produce in giudizio gli originali dei documenti falsificati senza nulla dedurne circa l'oggettiva impossibilità, essendo in tal caso fondamentale, al fine di escludere la rilevanza *icto oculi* delle alterazioni, l'esame materiale degli originali dei documenti falsificati.

DANNO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

Corte d'Appello, sentenza n. 109/2025 - deposito 24/02/2025

In materia di circolazione stradale, in caso di un sinistro in cui risultano coinvolti il conducente di un autoveicolo e un ciclista conducente una bicicletta a pedalata assistita, si configura un movimento imprevedibile e inatteso, quindi idoneo ad escludere la responsabilità del conducente dell'autoveicolo, se dalle modalità del fatto risulta che il ciclista, in prossimità di un incrocio, nell'effettuare una svolta a sinistra non abbia adeguatamente controllato il sopraggiungere anche da dietro di altri autoveicoli, senza dar prova di aver adeguatamente segnalato l'intenzione di svoltare. Il conducente dell'autoveicolo deve, in ogni caso, fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di I grado che aveva accertato nella misura del 10% la responsabilità del conducente dell'autoveicolo, ascrivendo al concorso di colpa del ciclista la residua e prevalente responsabilità del 90%).

DANNO NON PATRIMONIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 495/2025 - deposito 15/09/2025

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. personalizzazione del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al Giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari, distinguendosi da queste ultime siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento e meritevoli, quindi, di tradursi in una differente (e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità.

Nella specie, la Corte di Appello ha confermato sul punto la sentenza di I grado, rilevando la sussistenza di valide ragioni per riconoscere una personalizzazione del 15% sul danno biologico permanente quantificato in ragione del fatto che le lesioni riportate dalla danneggiata avevano determinato conseguenze pregiudizievoli ulteriori – in particolare: l'impossibilità di utilizzare il ciclomotore, di cui aveva l'abilitazione alla guida, nonché di conseguire agevolmente l'abilitazione superiore per la guida di automobili; l'inabilità al 100% al proprio lavoro (che svolgeva da sempre e tendenzialmente unico che poteva svolgere visto il basso grado di scolarizzazione e le attitudini personali), oltre ad averla privata della propria fonte di reddito, aveva anche determinato l'interruzione delle occasioni di svago e di benessere che erano rappresentate dall'incontro quotidiano con le colleghe di lavoro, con le quali, da anni, vi era un forte rapporto di amicizia; vivendo da sola e non avendo una famiglia nucleare, si era dovuta trasferire nel centro abitato, lasciando la casa di campagna e locando un appartamento, per vivere vicino ai servizi e vicino alla sorella e al nipote dato che necessitava della loro assistenza nelle incombenze quotidiane – rispetto a quelle che mediamente conseguono ad una percentuale di invalidità di pari entità rispetto a quella a lei riconosciuta (pari al 42%).

Corte d'Appello, sentenza n. 465/2025 - deposito 28/08/2025

Il danno *cd.* da perdita del rapporto parentale subito *iure proprio* dai familiari è, infatti, un danno diretto che può manifestarsi in termini di sofferenza interiore ovvero di contrazione delle abitudini di vita. La perdita improvvisa di una persona fa presumere da sola, *ex* art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale in capo ai familiari avvinti da profondo legame affettivo con la vittima. Un danno ulteriore rispetto alla sofferenza morale, non può peraltro ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita di abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche.

CONTRATTO DI APPALTO

Corte d'Appello, sentenza n. 448/2025 - deposito 31/07/2025

Il caso di specie riguardava una azione intrapresa dai committenti i lavori di costruzione dell'immobile compravenduto ai sensi degli artt. 1669 e 2043 c.c.

Il Collegio ha richiamato la interpretazione più recente dell'art. 1669 c.c. che tiene conto della più recente impostazione delle Sezioni Unite in materia di appalti per cui la norma in materia di rovina e difetti di cose immobili, pur essendo posta nel libro quarto, titolo III, capo VII del c.c., dedicato al contratto di appalto, può essere invocata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro l'alienante, laddove quest'ultimo abbia dato indicazioni all'appaltatore, esercitando un potere di direttiva e controllo, in quanto fornito della necessaria competenza tecnica.

Tale interpretazione estensiva si spiega alla luce della natura extracontrattuale della responsabilità ex art. 1669 c.c., atteso che la norma in questione è posta non solo a tutela dell'interesse del committente ad ottenere la corretta esecuzione dei lavori, ma a tutela del più generale interesse ad evitare che l'immobile ponga in pericolo l'incolumità di chiunque ne venga in contatto.

Nell'interpretare l'anzidetta disposizione, è stato costantemente affermato il principio secondo cui configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., le carenze costruttive dell'opera che

pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o anche mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti installati.
Sulla scorta di tali paradigmi, nella fattispecie sarebbe allora illogico ritenere che la società che aveva svolto, e in maggior parte affidato, i lavori di costruzione dell'immobile compravenduto, dichiaratasi comunque "committente" nel contratto di appalto stipulato, non aveva conservato quel potere di direttiva e di controllo proprio del regime della committenza, secondo proprie direttive, al fine di verificare la conformità dell'immobile (o del complesso residenziale) che poi sarebbe stato compravenduto.
La Corte ha quindi riconosciuto tutela uniforme all'acquirente, proprio ai sensi dell'art. 1669 c.c., norma che è volta a responsabilizzare l'alienante, consentendo genericamente ed estensivamente all'acquirente di agire nei confronti di costui che, prima della vendita, abbia fatto eseguire sull'immobile ad un appaltatore, sotto la propria direzione ed il proprio controllo, opere di costruzione, di ristrutturazione edilizia o interventi pagina manutentivi o modificativi di lunga durata, che rovinino o presentino gravi difetti, come nel caso che occupa.
Nel dirimere la controversia la Corte si è uniformata, condividendoli, ai principi rivenienti dalla recente pronuncia resa a SS. UU. Civili nel 2017, quanto alla portata estensiva ed alla interpretazione dell'art. 1669 c.c., ed alle successive pronunce che ne hanno condiviso l'orientamento (cfr. Cass. SS.UU. n. 7756/2017; e ad es. Cass. ord. 4.10.2018 n. 24230 e Cass. 4.9.2019 n. 22093;).

CONTRATTI BANCARI

Corte d'Appello, sentenza n. 475/2025 - deposito 15/08/2025

Non è la mancata o errata indicazione del TAE e del TAEG che causa la nullità parziale del contratto come imposto dall'art. 1815, comma 2, c.c., quanto invece il riscontro della usurarietà relativa al TEG pattuito, tenendo anche in considerazione che il c.t.u., al fine di individuare tutte le voci di costo da ricomprendere all'interno del predetto tasso, ha correttamente fatto riferimento alle disposizioni di Banca d'Italia aggiornate ad agosto 2009, con la conseguenza che gli interessi già corrisposti dai mutuatari all'istituto di credito dovranno essere restituiti unitamente agli interessi dal dovuto al saldo effettivo o, valutando più attentamente le subordinate domande degli appellati (per vero anche avanzate in via subordinata dalla società appellante) portati in compensazione col maggior credito vantato dalla cessionaria.
Nel caso in esame la Corte ha ritenuto, dimostrata la titolarità del diritto di credito in capo alla società cessionaria, che lo stesso andava compensato con gli interessi non dovuti dai mutuatari in forza del ricalcolo della posta dare/avere tra le parti, giacché il TEG pattuito risultava fuori dal parametro di applicazione degli interessi previsti ratione temporis dal decreto ministeriale di riferimento (primo e secondo trimestre del 2009).
In tema, il calcolo della posta dare/avere tra le parti di causa risultava, peraltro, effettuato dal c.t.p. delle parti appellate in applicazione delle istruzioni di Banca d'Italia 2009 (par. c 4 e nelle "istruzioni per il contrasto all'usura") alla data dell'ultima rata pagata dai mutuatari e, quindi, rispettoso dei principi informatori della materia bancaria.

Ne derivava la presenza di usura originaria in rispetto dell'art. 644 c.p. ed in applicazione del principio di omnicomprensività, secondo cui per la determinazione del tasso di interessi, ed in applicazione delle istruzioni di Banca d'Italia, si devono tenere in considerazione le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Corte d'Appello, sentenza n. 51/2025 - deposito 31/01/2025

Il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, quindi, a dare conto sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto ad essi, di una valida *causa debendi*, sicché ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute in applicazione degli ordinari criteri di riparto sanciti dall'art. 2697 c.c..
In particolare, il correntista che invochi l'accertamento della nullità del contratto di conto corrente o di singole clausole negoziali, poiché redatte in violazione delle disposizioni imperative in tema di divieto di anatocismo o di usura, e chieda la condanna della banca alla restituzione degli importi in ipotesi illegittimamente versati in applicazione delle clausole colpite da nullità, deve produrre in giudizio la sequenza degli estratti conto e ogni altra documentazione rilevante.

CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 404/2025 - deposito 24/07/2025

La Corte è stata chiamata ad interpretare e distinguere i diversi istituti della fideiussione, accessoria al rapporto principale, e del contratto autonomo di garanzia: istituto questo di creazione dottrinaria che non trova disciplina nel Codice civile.
Oggetto di causa in tal senso era determinato dall'accertare se una garanzia rilasciata con la transazione oggetto di causa consistesse o meno in una fideiussione oppure potesse configurarsi un contratto autonomo di garanzia, e ciò in ragione dell'esistenza o meno dello stretto collegamento negoziale tra la transazione e la lettera di fideiussione.
L'indagine era da perseguirsi esaminando il tenore della clausola che impegnava il garante a pagare "a semplice richiesta", escludendo che la stessa potesse qualificare un negozio come "contratto autonomo di garanzia" piuttosto che come "fideiussione" potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie propriamente fideiussorie, sicché era necessario indagare, comunque, sulla reale volontà delle parti relativamente al negozio concluso.
Pur se l'argomento di causa non è stato ritenuto meritevole di ingresso nel processo, in quanto dissonante dall'oggetto dello stesso, la Corte ha evidenziato che se la garanzia rilasciata con la transazione fosse consistita in una fideiussione sarebbe stata comunque da ritenersi decaduta con la dichiarata risoluzione della transazione (perché appunto accessoria alla transazione stessa e perché collegata al contratto secondo le regole proprie del "collegamento negoziale") mentre, soltanto se fosse stata considerabile alla stregua di un contratto autonomo di garanzia: contratto quindi del tutto autonomo e distinto dal contratto principale, l'appellante avrebbe potuto continuare a giovarsene mentre, invece, essendo stata rigettata la domanda avanzata in questo senso, l'appellante si trovava comunque nella posizione di poter escutere la fideiussione prestata (fermi i presupposti e la non maturazione della prescrizione) a prescindere dall'individuazione della sua natura giuridica e dal fatto che non avesse esperito alcuna domanda in tal senso nel corso del giudizio.

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Corte d'Appello, sentenza n. 453/2025 - deposito 18/08/2025

La normativa concorsuale sulla compensazione di cui all'art. 56 L.F. è *lex specialis* ed è dettata proprio al fine di regolare gli effetti dell'apertura di una procedura concorsuale sui rapporti di debito-credito esistenti fra la società ammessa ad una tale procedura ed i suoi debitori e creditori: in quanto tale il succitato art. 56 deroga la normativa civilistica in materia di compensazione che costituisce *lex generalis*.

Nella specie, la Corte di Appello accoglieva il gravame proposto da una società in liquidazione e in concordato preventivo con il cui unico motivo di appello aveva censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non aveva operato la compensazione *ex* art. 56 L.F. di un proprio debito per forniture di materiale elettrico con un proprio credito a titolo di liquidazione della quota sociale a seguito della sua esclusione dalla compagine sociale dell'odierna società appellata, ritenendo invece applicabile la normativa generale di cui agli artt. 1241 e ss. cc, in particolare l'art. 1242 cc.

I Giudici di Appello – dopo aver statuito che alla fattispecie per cui è causa si applica l'art. 56 L.F., non potendosi applicare gli artt. 1241 e ss. cc e, in particolare, l'art. 1242 cc in quanto *lex generalis* e dopo aver precisato che, in ogni caso, la normativa generale non poteva trovare applicazione, non potendosi derogare ai principi della par condicio creditorum, sicché nell'ambito della procedura concordataria non può essere ammessa alcuna compensazione "civilistica" tra crediti concorsuali e crediti sorti in capo al debitore in concordato nel corso della procedura concordataria (Cass. civ., ord. n. 578/2007) – hanno rilevato che, se è vero che l'art. 56 L.F. non poteva applicarsi al fine di riconoscere una compensazione in seno al concordato, essendo il credito della società appellante verso la società appellata sorto in epoca successiva al deposito della domanda di concordato, nondimeno è vero che tale norma doveva applicarsi nella definizione dei rapporti tra le due procedure concorsuali, ossia dopo la declaratoria di fallimento della società appellata, giacché rispetto a quest'ultima risultavano anteriori entrambi i crediti.

FOCUS: IL CONTRATTO DI LOCAZIONE

La sezione "Focus" del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d'appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L'intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d'insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto il contratto di locazione, in particolare con riguardo alla validità del contratto di locazione transitorio ad uso abitativo stipulato solo per ragioni fiscali; alla sentenza che priva di efficacia l'ordinanza anticipatoria emessa *ex* art. 655 c.p.c.; alla non applicabilità dell'art. 34 della L. n. 392/1978 all'ipotesi di locazione di un immobile destinato all'esercizio di un'attività professionale; alla dichiarazione di validità del contratto di locazione non registrato quando la registrazione sia intervenuta tardivamente; al buono stato di manutenzione che il locatore deve garantire al conduttore; alla mancanza di necessarietà dell'avviso al locatore *ex* art. 1577 c.c. nel caso in cui sussistano vizi preesistenti del bene tali da rendere ab origine i locali inidonei all'uso per il quale erano stati locati; alla applicazione dell'art. 216 co. 3 del D.L. n.34/2020 convertito in L. n. 77/2020.

Con riguardo alla **validità del contratto di locazione transitorio ad uso abitativo stipulato solo per ragioni fiscali** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 68 - deposito 06/02/2023 in cui la Corte di Appello ha stabilito che il contratto di locazione transitorio ad uso abitativo stipulato solo per ragioni fiscali e in assenza dei requisiti di cui all'art. 5 della L. 431/1998 è pienamente valido ed efficace tra le parti ad eccezione della nullità della clausola che stabilisce la sua durata alla quale deve essere sostituito l'applicazione *ope legis* del termine ordinario contrattuale;

In merito alla **sentenza che priva di efficacia l'ordinanza anticipatoria emessa ex art. 655 c.p.c.** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 288 - deposito 19/04/2023 in cui il Collegio ha evidenziato che la sentenza che priva di efficacia l'ordinanza anticipatoria emessa ex art. 665 c.p.c. all'esito della fase sommaria configura di per sé il diritto del destinatario dell'ordinanza stessa ad ottenere il risarcimento del danno;

Con riferimento alla **non applicabilità dell'art. 34 della L. n. 392/1978 all'ipotesi di locazione di un immobile destinato all'esercizio di un'attività professionale** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 288 - deposito 19/04/2023 in cui i Giudici di Appello hanno affermato che l'art. 34 L. n. 392/1978 è del tutto inapplicabile all'ipotesi di locazione di un immobile destinato all'esercizio di una attività professionale, con conseguente esclusione dell'indennità per la perdita di avviamento;

In merito alla **dichiarazione di validità del contratto di locazione non registrato quando la registrazione sia intervenuta tardivamente** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 408 - deposito 01/06/2023 in cui la Corte di Appello ha statuito che il contratto non registrato non ha alcun difetto strutturale, in quanto il consenso si è legittimamente formato secondo le consuete regole civilistiche e la nullità prevista dall'art. 1 comma 346 della legge n. 311/2004 non può che essere impropria, poiché derivate dal mancato compimento di un'attività esterna ed ultronea rispetto al contratto stesso. Conseguentemente la registrazione tardiva del contratto ha efficacia sanante *ex tunc*;

Con riguardo al **buono stato di manutenzione che il locatore deve garantire al conduttore** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 408 - deposito 01/06/2023 in cui i Giudici di secondo grado hanno sottolineato che il buono stato di manutenzione che il locatore deve garantire al conduttore riguarda le qualità materiali e non giuridiche del bene, tanto più che, nel caso di specie, la conformità edilizia della scaffalatura a soppalco (peraltro realizzata dal precedente conduttore dell'immobile) non aveva formato oggetto di apposita pattuizione e comunque non aveva impedito ai conduttori il concreto godimento del bene;

In riferimento alla **mancanza di necessarietà dell'avviso al locatore ex art. 1577 c.c. nel caso in cui sussistano vizi preesistenti del bene tali da rendere ab origine i locali inidonei all'uso per il quale erano stati locati** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 477 – deposito 12/07/2023 in cui il Collegio ha statuito che la mancanza di necessarietà dell'avviso al locatore *ex* art. 1577 c.c. ricorre tutte le volte in cui quelle da effettuare non siano "riparazioni" di cui si sarebbe manifestata la necessità nel corso del rapporto, ma di vizi preesistenti del bene che rendevano ab origine i locali inidonei all'uso per il quale erano stati locati;

In merito **all'applicazione dell'art. 216 co. 3 del D.L. n.34/2020 convertito in L. n.77/2020** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 842 - deposito 20/11/2023 in cui la Corte di Appello ha ritenuto che la parte avesse dimostrato una diminuzione del fatturato tale da determinate uno squilibrio dell'assetto di interessi pattuito che andava oltre il 50% presunto e che si doveva attestare nel 75% e pertanto il crollo del fatturato induceva a ritenere che lo squilibrio derivante dalla sospensione delle attività sportive avesse impattato in misura superiore al 50% presunto dalla legge.